COMUNE DI PAVIA

Ordinanza ai sensi dell’art. 50 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 relativa alla misure per il miglioramento della qualità dell’aria: nuove disposizioni inerenti alle limitazioni della circolazione dei veicoli più inquinanti anche in relazione alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19 - ulteriori disposizioni concernenti il servizio move-in – modifica di alcune disposizioni della d.g.r. n. 3606/2020

IL SINDACO

Visti:

✓ l’art. 50, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
✓ la direttiva comunitaria 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 Maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa;
✓ la Legge Regionale 11 dicembre 2006, n°24 recante “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente”;
✓ le d.d.G.R. 11/09/2013 N.593 e 02/08/2018 n.449 che hanno approvato il Piano Regionale degli interventi per la qualità dell’aria (PRIA) e il suo aggiornamento con i relativi documenti previsti dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
✓ la d.G.R. 28/09/2020, n.3606 che hanno approvato le nuove disposizioni inerenti alle limitazioni della circolazione dei veicoli più inquinanti in relazione anche all’emergenza sanitaria da COVID-19;
✓ l’ordinanza 08/01/2021, n.675 della Regione Lombardia relativa alle ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
✓ la d.G.R. 20/06/2022, n.6545 della Regione Lombardia relativa alla limitazione della circolazione dei veicoli euro 4 diesel a partire dal 1 Ottobre 2022;
✓ l’Ordinanza sindacale 05/03/2021, PG.N.25027 relativa a “Qualità dell’aria-Misure per il miglioramento-Disposizioni inerenti alle limitazioni della circolazione dei veicoli più inquinanti in relazione anche all’emergenza sanitaria da COVID-19”;

Richiamati:

✓ la citata Legge Regionale n°24/06 che detta norme per ridurre le emissioni in atmosfera e migliorare la qualità dell’aria ai fini della protezione della salute e dell’ambiente e stabilisce
che la Giunta Regionale adotti disposizioni amministrative a valenza tecnica necessarie a conseguire gli obiettivi di riduzione dell’inquinamento atmosferico;

✓ l’art. 13 della L.R. n°24/06, ove si dispone che la Giunta Regionale, nel rispetto delle direttive comunitarie, determini le misure di limitazione alla circolazione, all’utilizzo dei veicoli e le relative modalità di attuazione, graduandole in ragione del carico di emissioni inquinanti dei veicoli e dello stato di qualità dell’aria;
✓ l’art. 22 della predetta legge ove si dispone tra l’altro che la Giunta Regionale definisca le modalità d’attuazione delle misure prioritarie di limitazione dei motoveicoli e ciclomotori a due tempi (cosiddetti “pre-Euro 1”), degli autoveicoli detti “pre-Euro 1” a benzina e diesel, degli autoveicoli alimentati a gasolio classificati come “Euro1”;

Considerato che:

✓ la deliberazione del Consiglio regionale del 21/04/2020 n. 1022 che ha approvato la risoluzione concernente le misure di sostegno ai cittadini, alle famiglie, ai lavoratori colpiti dalla crisi per l’emergenza sanitaria causata dall’epidemia da COVID-19, che impegna la Giunta a sospendere e rinviare le limitazioni per i veicoli Euro 4 diesel previste a partire dal 1º ottobre 2020
✓ la deliberazione della Giunta regionale del 20/06/2022, n.6545 con la quale sono state approvate nuove disposizioni inerenti le limitazioni della circolazione dei veicoli più inquinanti, anche in relazione alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria da covid-19, a partire dal 1 Ottobre 2022
✓ la d.G.R. n. 3606 del 28/09/2020 ha approvato:
  • i criteri, le modalità, la tempistica, l’ambito di applicazione, le esclusioni e le deroghe per le limitazioni alla circolazione e all’utilizzo di determinate tipologie di veicoli disponendo, nello specifico, anche la limitazione dei veicoli Euro 4 diesel nel semestre invernale in Fascia 1 e nei 5 Comuni con più di 30.000 abitanti di Fascia 2 a partire dal 11 gennaio 2021;
  • le soglie di chilometri-bonus assegnabili con la deroga chilometrica prevista con l’adesione al servizio MoVe-In per ogni categoria e classe di veicolo limitato e l’estensione delle limitazioni permanenti a tutto l’anno di adesione per i soli veicoli di classe Euro 4 diesel che aderiscono al servizio MoVe-In;
  • le disposizioni inerenti ai veicoli di classe Euro 1 benzina e Euro 4 diesel appartenenti alla categoria degli operatori del commercio ambulante in caso di adesione al servizio MoVe-In;
  • i criteri per l’individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti e le relative misure temporanee da attivare, in attuazione dell’art. 2, lett. o) dell’Accordo di bacino padano 2017;
✓ l’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 675 del 8/01/2021 ha disposto la sospensione dell’avvio delle limitazioni per i veicoli Euro 4 diesel al permanere dello stato di emergenza sanitaria nazionale da COVID-19;
✓ l’Ordinanza sindacale 05/03/2021, PG.N.25027 relativa a “Qualità dell’aria-Misure per il miglioramento-Disposizioni inerenti alle limitazioni della circolazione dei veicoli più inquinanti in relazione anche all’emergenza sanitaria da COVID-19”, ha stabilito disposizioni permanenti relative alla circolazione veicolare, all’istituzione del Servizio Move-In ed alle misure strutturali temporanee relative al superamento delle soglie limite giornaliere degli inquinanti
✓ il 31 marzo 2022 è cessato lo stato di emergenza sanitaria 2 nazionale da covid-19 e che, pertanto, a decorrere dal 1º ottobre 2022 possono essere applicate ai veicoli euro 4/iv diesel le disposizioni già introdotte dalla d.g.r. n. 3606/2020;
✓ La d.G.R. n. 6545 del 20/06/2022 ha previsto, deroghe temporanee per i veicoli limitati:
• di classe Euro 4 diesel (tutte le categorie) i cui proprietari risultino in possesso di un contratto di acquisto, datato antecedentemente al 1° ottobre 2022, per la sostituzione del veicolo limitato, fino alla consegna del nuovo veicolo e comunque non oltre al 31 marzo 2023;
• fino al 31 marzo 2023 per le autovetture (categoria MI) che abbiano installato dispositivi antiparticolato con un valore di emissione di polveri ≤ 0,0045 g/km, come riportato nel campo V.5 della carta circolazione oppure come dimostrabile dal certificato di omologazione del dispositivo;
• fino al 30 settembre 2024 per i veicoli commerciali e per gli autobus (categorie NI, N2, N3, M2 e M3) che abbiano installato dispositivi antiparticolato con un valore di emissione di polveri ≤ 0,0045 g/km oppure ≤ 0,01 g/kWh, come riportato nel campo V.5 della carta circolazione oppure come dimostrabile dal certificato di omologazione del dispositivo.

Ritenuto:

✓ di disporre che siano rispettate le misure strutturali permanenti relative alla circolazione veicolare così come previsto dall’Ordinanza sindacale 05/03/2021, PG.N.25027, ad eccezione delle disposizioni relative alle soglie chilometriche assegnabili attraverso il Servizio Move-In, per i veicoli Euro 4 diesel, conseguenti all’emergenza sanitaria da COVID-19;
✓ di estendere le limitazioni ai veicoli di classe ambientale Euro 4 diesel introdotte dalla d.G.R. n. 3606/2020 nel semestre invernale (dal 1° ottobre al 31 marzo) dal 1° ottobre 2022, salvo deroga temporanea come in premessa riportate per i veicoli:
• di classe Euro 4 diesel (tutte le categorie) i cui proprietari risultino in possesso di un contratto di acquisto, datato antecedentemente al 1° ottobre 2022, per la sostituzione del veicolo limitato, fino alla consegna del nuovo veicolo e comunque non oltre al 31 marzo 2023;
• fino al 31 marzo 2023 per le autovetture (categoria MI) che abbiano installato dispositivi antiparticolato con un valore di emissione di polveri ≤ 0,0045 g/km, come riportato nel campo V.5 della carta circolazione oppure come dimostrabile dal certificato di omologazione del dispositivo;
• fino al 30 settembre 2024 per i veicoli commerciali e per gli autobus (categorie NI, N2, N3, M2 e M3) che abbiano installato dispositivi antiparticolato con un valore di emissione di polveri ≤ 0,0045 g/km oppure ≤ 0,01 g/kWh, come riportato nel campo V.5 della carta circolazione oppure come dimostrabile dal certificato di omologazione del dispositivo.

Ordina

1. di disporre che siano rispettate le misure strutturali permanenti relative alla circolazione veicolare così come previsto dall’Ordinanza sindacale 05/03/2021, PG.N.25027, ad eccezione delle disposizioni relative alle soglie chilometriche assegnabili attraverso il Servizio Move-In, per i veicoli Euro 4 diesel, conseguenti all’emergenza sanitaria da COVID-19;
✓ di estendere le limitazioni ai veicoli di classe ambientale Euro 4 diesel introdotte dalla d.G.R. n. 3606/2020 nel semestre invernale (dal 1° ottobre al 31 marzo) dal 1° ottobre 2022, salvo deroga temporanea come in premessa riportate per i veicoli:
• di classe Euro 4 diesel (tutte le categorie) i cui proprietari risultino in possesso di un contratto di acquisto, datato antecedentemente al 1° ottobre 2022, per la sostituzione del veicolo limitato, fino alla consegna del nuovo veicolo e comunque non oltre al 31
marzo 2023;
- **fino al 31 marzo 2023** per le autovetture (categoria MI) che abbiano installato dispositivi antiparticolato con un valore di emissione di polveri $\leq 0,0045$ g/km, come riportato nel campo V.5 della carta circolazione oppure come dimostrabile dal certificato di omologazione del dispositivo;
- **fino al 30 settembre 2024** per i veicoli commerciali e per gli autobus (categorie NL, N2, N3, M2 e M3) che abbiano installato dispositivi antiparticolato con un valore di emissione di polveri $\leq 0,0045$ g/km oppure $\leq 0,01$ g/kWh, come riportato nel campo V.5 della carta circolazione oppure come dimostrabile dal certificato di omologazione del dispositivo.

2. **di trasmettere** la presente ordinanza a:
   - Settore 8 – Polizia Locale e Protezione civile per quanto di competenza;
   - Settore 6 – Lavori pubblici, Manutenzioni, Espropri, Mobilità, per quanto di competenza;

**DISPONE**

che la sospensione del provvedimento di fermo della circolazione potrà essere disposta per effetto del verificarsi di eventi imprevisti ed eccezionali a carattere meteo-climatico e sociale – quale gli scioperi del trasporto Pubblico Locale.

Per informazioni possono essere contattati i seguenti numeri telefonici del Comune di Pavia.
Polizia Locale 0382/5451
Ufficio URP: 0382 399501 – 399513
Sito del Comune di Pavia www.comune.pv.it

**AVVISA CHE:**

Avverso il presente provvedimento sono esperibili:
- Ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs. 02/07/2010, n. 104;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199

Il Sindaco

Mario Fabrizio Fracassi